Prod. nr. 8 Sud. / 2024
del 15/2/2024

TRIBUNALE DI NOVARA

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA

PROTOCOLLO DI INTESA PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI SPETTANTI AGLI AVVOCATI NELLE CAUSE DI DIRITTO DI FAMIGLIA OVE LA PARTE E' STATA AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

******

PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI NEI GIUDIZI ANTE CARTABIA

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Diritto di famiglia

I criteri orientativi sono i seguenti, basati su 3 diverse previsioni normative:

1) L'art. 82 D.P.R. 115/2002 stabilisce al primo comma che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità. La norma pone dunque un criterio che stabilisce come limite massimo i valori medi delle tariffe. Di conseguenza se non può effettuarsi per valori superiori a quelli medi, può invece effettuarsi per valori inferiori, tenuto conto - come la norma ha cura di precisare - della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

2) Ai fini della liquidazione del compenso il giudice tiene conto dei valori medi che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.

3) L'art. 130 D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 prevede infine una diminuzione generalizzata (ed inevitabile) del 50%.

4) Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, come prevede l'art. 5 comma 6 del D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147/2022.

Alla luce di tali indicazioni normative, le liquidazioni verranno effettuate, in linea di massima (trattandosi infatti di criteri meramente orientativi, la loro applicazione è comunque condizionata dalla verifica in concreto della complessità dell'attività svolta dal difensore, ed essendo irrinunciabile che il Giudice valuti sempre ogni attività difensiva in concreto) come segue.

A) SEPARAZIONI CONSENSUALI e DIVORZI CONGIUNTI

Per l'intera attività fino al provvedimento conclusivo:

1) se il difensore rappresenta ed assiste entrambi i coniugi (ed essi sono stati ammessi entrambi al patrocinio a spese dello Stato): **€ 1.700,00**

2) se il difensore rappresenta ed assiste solo un coniuge (ammesso al patrocinio a spese dello Stato): **€1.500,00**

3) se il difensore rappresenta ed assiste entrambi i coniugi (ma solo uno di essi è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato): **€ 200,00** (pari alla differenza tra la prima e la seconda cifra)

B) SEPARAZIONI E DIVORZI CONTENZIOSI

Per l'intera attività sotto indicata:

B1) CONSENSUALIZZATI IN FASE PRESIDENZIALE (con conseguente rinvio per omologa o decisione collegiale); il difensore rappresenta ed assiste solo un coniuge ammesso al patrocinio a spese dello Stato) **€ 1.500,00**

B2) CONCILIATI DOPO LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO - PC CONGIUNTE: il difensore rappresenta ed assiste solo un coniuge ammesso al patrocinio a spese dello Stato):

B2a) PC già alla prima udienza o comunque quando non sono state ancora depositate memorie ex art. 183 c.p.c. € 1.700,00

B2b) PC quando sono state già depositate memorie ex art. 183 c.p.c. ma non è stata svolta una significativa attività istruttoria: **€ 1.900,00** (+ **€ 200,00** per ogni memoria successiva alla prima; max altre 2 memorie, quindi, rispettivamente, **€ 2.100,00** o **2.300,00**)

B2c) PC quando è stata anche svolta l'intera istruttoria: **€ 2.600,00**

B3) NON CONCILIATI

B3a) PC già alla prima udienza o comunque quando non sono state ancora depositate memorie ex art. 183 c.p.c.: € 1.500,00

B3b) PC quando sono state già depositate memorie ex art. 183 c.p.c. ma non è stata svolta una significativa attività istruttoria: **€ 1.700,00** (+ **€ 200,00** per ogni memoria successiva alla prima; max altre 2 memorie, quindi, rispettivamente, **€ 1.900,00** o **2.100,00**)

B3c) PC quando è stata anche svolta l'intera istruttoria: **€ 2.400.00**

*per cause di valore superiore alla media: **aumento fino al 30%;**

per cause di elevata importanza: **aumento fino al 50%;

B4) CONTUMACIALI

B4a) Se la domanda è limitata al solo *status* o comunque se vengono proposte anche le domande accessorie, già in prima udienza vengono precisate le conclusioni senza successiva conclusionale: € 1.200,00

B4b) Se vengono proposte anche le domande accessorie, già in prima udienza vengono precisate le conclusioni e vi è successiva conclusionale: € 1.500,00

B4c) Se vengono proposte anche le domande accessorie, viene svolta effettivamente anche un'attività istruttoria e vi è successiva conclusionale: € 1.800,00

C) PROCEDIMENTI PER LA MOFIDICA DELLE CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE E/O DIVORZIO

D) PROCEDIMENTI CON RICORSO EX ART. 148 O EX ART. 156 C.C.

E) ORDINI DI PROTEZIONE

F) PROCEDIMENTI ART. 337 TER C.C.

per l'intera attività: da **€ 1.100.00** a **€ 1.600.00**

****In tutti i casi, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CPA di legge**

PROTOCOLLO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ONORARI NEI GIUDIZI POST CARTABIA

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Diritto di famiglia

I criteri orientativi sono i seguenti, basati su 3 diverse previsioni normative:

1) L'art. 82 D.P.R. 115/2002 stabilisce al primo comma che l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe

professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità. La norma pone dunque un criterio che stabilisce come limite massimo i valori medi delle tariffe. Di conseguenza, se non può effettuarsi per valori superiori a quelli medi, può invece effettuarsi per valori inferiori, tenuto conto - come la norma ha cura di precisare - della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

2) ai fini della liquidazione del compenso il giudice tiene conto dei valori medi che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.

3) l'art. 130 D.P.R. 30 maggio 2022 n. 115 prevede infine una diminuzione generalizzata (ed inevitabile) del 50%.

Alla luce di tali indicazioni normative, le liquidazioni verranno effettuate, in linea di massima (trattandosi infatti di criteri meramente orientativi, la loro applicazione è comunque condizionata dalla verifica in concreto della complessità dell'attività svolta dal difensore, ed essendo irrinunciabile che il Giudice valuti sempre ogni attività difensiva in concreto) come segue.

A) Separazione e divorzi di natura congiunta

A1) Il difensore rappresenta ed assiste entrambi i coniugi (ammessi al patrocinio a spese dello Stato) **€ 1.700,00**

A2) Il difensore rappresenta ed assiste solo un coniuge (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) **€ 1.500,00**

A3) Il difensore rappresenta ed assiste entrambi i coniugi (ma solo uno di essi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato) **€ 200,00** (pari alla differenza tra la prima e la seconda cifra).

B) Separazioni e divorzi contumaciali

B1) Con assunzione di prove e/o CTU **€ 1.700,00**

B2) Senza assunzione di prove e/o CTU **€ 1.500,00**

C) Separazioni e divorzi di natura contenziosa

C1) Consensualizzati con PC in prima udienza art. 473 bis.21 (con conseguente rinvio per la decisione collegiale) **€ 2.000,00**

C2) Consensualizzati con PC quando è stata svolta l'intera istruttoria (artt. 473 bis.12 – 473 bis.14 – 473 bis.16 - 473 bis. 17 – 473 bis.19 - 473 bis.22 c.p.c.) **€ 2.400,00**

C3) Per l'intero procedimento con assunzione di prove e/o CTU (artt. 473 bis.12 – 473 bis.14 – 473 bis.16 - 473 bis. 17 – 473 bis.19 - 473 bis.22 c.p.c.) **€ 2.600,00**

C4) in caso di nomina del Curatore speciale il compenso è aumentato del 20%.

C5) In caso di modifica dei provvedimenti ex art. 473 bis.23 c.p.c. in **C3)** il compenso è aumentato del 20%.

D) Procedimenti cumulo di domande separazione e divorzio

Congiunti

D1) Il difensore rappresenta ed assiste entrambi i coniugi (ammessi al patrocinio a spese dello Stato) **€ 2.500,00**

D2) Il difensore rappresenta ed assiste solo un coniuge (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) **€ 2.200,00**

D3) Il difensore rappresenta ed assiste entrambi i coniugi (ma solo uno di essi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato) **€ 300,00** (pari alla differenza tra la prima e la seconda cifra).

Contumaciali

D4) Con assunzione di prove e/o CTU **€ 2.500,00**

D5) Senza assunzione di prove e/o CTU **€ 2.200,00**

Contenziosi

D6) Per l'intero procedimento con assunzione di prove e/o CTU (artt. 473 bis.12 – 473 bis.14 – 473 bis.16 - 473 bis. 17 – 473 bis.19 - 473 bis.22 c.p.c.) **€ 3.000,00**

D7) Senza assunzione di prove e/o CTU **€ 2.800,00**

E) Procedimenti afferenti prole di genitori non coniugati di natura congiunta

E1) Il difensore rappresenta ed assiste entrambi i genitori (ammessi al patrocinio a spese dello Stato) **€ 1.700,00**

E2) Il difensore rappresenta ed assiste solo un genitore (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) **€ 1.500,00**

E3) Il difensore rappresenta ed assiste entrambi i genitori (ma solo uno di essi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato) **€ 200,00** (pari alla differenza tra la prima e la seconda cifra).

F) Procedimenti afferenti prole di genitori non coniugati di natura contenziosa

F1) Con assunzione di prove e/o CTU **€ 2.600,00**

F2) Senza assunzione di prove e/o CTU **€ 2.400,00**

G) Procedimenti di modifica delle condizioni di separazione e/ o divorzio - Regolamentazione prole di genitori non coniugati

Congiunti

G1) Il difensore rappresenta ed assiste entrambi i genitori (ammessi al patrocinio a spese dello Stato) **€ 1.700,00**

G2) Il difensore rappresenta ed assiste solo un genitore (ammesso al patrocinio a spese dello Stato) **€ 1.500,00**

G3) Il difensore rappresenta ed assiste entrambi i genitori (ma solo uno di essi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato) **€ 200,00** (pari alla differenza tra la prima e la seconda cifra).

Contenziosi

G4) Con assunzione di prove e/o CTU **€ 2.600,00**

G5) Senza assunzione di prove e/o CTU **€ 2.400,00**

H) <u>Altri procedimenti rito camerale</u> € 1.800,00

Ordini di protezione *ante causam* (artt. 342 bis e ss. - 473 bis.69 e ss. c.p.c) – Procedimenti violenza domestica o di genere (art. 473-bis.40 e ss. c.p.c.) - Pagamento diretto del terzo (art. 473 bis.37 c.p.c.)

Novara, lì 15/02/2024

Il Presidente F.F.

Dott. Gianfranco Pezone

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Novara

Avv. Giulia Ruggerone